

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (83) 450

Vol. 1983/0173

Historical Archives of the European Commission

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.


In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

COM(83) 450 def.

Bruxelles, 15 luglio 1983



Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO
relativo all'organizzazione di un'indagine per campione
sulle forze di lavoro nella primavera del 1984

(presentato della Commissione al Consiglio)

COM(83) 450 def.

RELAZIONE

1. Per le esigenze delle attività comunitarie, la serie di indagini per campione sulle forze di lavoro costituisce attualmente una delle rare fonti statistiche che forniscono dati sulla struttura e sull'evoluzione dell'occupazione e della disoccupazione, elaborati secondo metodi uniformi e basati su definizioni comuni. Grazie ai suoi risultati, che rispecchiano i problemi dell'occupazione e della disoccupazione sotto angolature diverse, essa risponde alle richieste di documentazione statistica sulla politica sociale, economica, regionale, industriale, agricola e nel campo dell'educazione e dell'ambiente.
2. Il programma di statistiche dell'occupazione, che costituiva oggetto di una comunicazione della Commissione al Consiglio (1) e di cui il Consiglio ha preso atto il 19 luglio 1976, approvandone gli orientamenti e confermando l'importanza della sua realizzazione effettiva, prevede che le indagini per campione sulle forze di lavoro siano realizzate ogni due anni. In applicazione dei regolamenti del Consiglio (2) le ultime indagini sono state effettuate nel 1973, 1975, 1977, 1979, 1981 e 1983.
In un'epoca di grandi cambiamenti nella struttura dell'occupazione e di difficoltà continue sul mercato del lavoro, un'indagine biennale sulle forze di lavoro non soddisfa più le esigenze statistiche delle politiche comunitarie, specialmente nel settore sociale. Di conseguenza è necessario organizzare un'indagine sulle forze di lavoro nella primavera del 1984.
3. L'armonizzazione delle statistiche nazionali incontra dei limiti dovuti alle norme e procedure nazionali. Le indagini comunitarie sulle forze di lavoro hanno potuto fornire una base più sicura per un'analisi comparativa a livello della Comunità, degli Stati membri e di alcune ripartizioni regionali. I risultati delle indagini per campione sulle forze di lavoro possono anche essere utilizzati per effettuare valide stime da varie fonti.

1) Doc. COM(75) 485 def.

2)

1973:	Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2723/72 del	19.12.1972
1975:	Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2640/74 del	15.10.1974
1977:	Regolamento (CEE) del Consiglio n. 2877/76 del	23.11.1976
1979:	Regolamento (CEE) del Consiglio n. 327/79 del	19. 2.1979
1981:	Regolamento (CEE) del Consiglio n. 195/81 del	20. 1.1981
1983:	Regolamento (CEE) del Consiglio n. 603/83 del	14. 3. 1983

4. I risultati dell'indagine consentono di analizzare:
- a) la struttura della popolazione in base all'attività svolta (persone aventi un'occupazione, persone con esperienza di lavoro, persone che seguono una prima formazione professionale o una formazione complementare e persone che hanno concluso la vita lavorativa;
 - b) la struttura dell'occupazione secondo le caratteristiche professionali e demografiche;
 - c) la struttura della disoccupazione secondo le caratteristiche demografiche, l'esperienza di lavoro e le caratteristiche della ricerca di occupazione.

Poiché le informazioni sono raccolte per ciascun membro delle famiglie comprese nel campione, l'indagine costituisce anche l'unico strumento adatto per analizzare la situazione socio-economica delle famiglie.

5. Il contenuto dell'indagine sulle forze di lavoro del 1984 è invariato rispetto a quello dell'indagine 1983. Si è provveduto peraltro ad alcune semplificazioni, di cui la principale è la cancellazione delle domande concernenti la situazione un anno prima dell'indagine.

6. Per la rea-
lizzazione di quest'indagine gli Stati membri riceveranno un contributo una tantum per le spese generali e un contributo forfettario per ciascuna famiglia oggetto dell'indagine, tenuto conto del numero complessivo di famiglie stabilito nell'articolo 3 del regolamento del Consiglio (650.000). Il contributo una tantum è di 100.000 ECU per tutti gli Stati membri, ad eccezione del Lussemburgo, e di 75.000 per quest'ultimo. Il contributo forfettario per famiglia oggetto dell'indagine è di 3,10 ECU. Questa ripartizione del contributo tende a compensare meglio i paesi più piccoli per il relativamente maggior sforzo finanziario che devono sostenere. In base ai contributi suddetti l'importo massimo per gli Stati membri sarà di 2.990.000 ECU, quale è registrato all'articolo 263 del progetto preliminare di bilancio per il 1984.

Bruxelles,

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione di un'indagine per campione
sulle forze di lavoro nella primavera del 1984

(proposto dalla Commissione al Consiglio)

Progetto di
REGOLAMENTO (CEE) DEL CONSIGLIO

relativo all'organizzazione di un'indagine per campione
sulle forze di lavoro nella primavera del 1984

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITA' EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 213,

visto il progetto di regolamento presentato dalla Commissione,

considerando che, per assolvere i compiti affidatili dal trattato, in particolare dagli articoli 2, 92, 117, 118, 122 e 123, la Commissione deve conoscere la situazione dell'occupazione e della disoccupazione e il relativo andamento;

considerando che le informazioni statistiche disponibili in ciascuno degli Stati membri non permettono confronti validi, date soprattutto le divergenze esistenti tra le legislazioni, le regolamentazioni e le prassi amministrative degli Stati membri, sulle quali tali statistiche si basano;

considerando che l'esecuzione di indagini comunitarie per campione, armonizzate e sincronizzate, sulle forze di lavoro costituisce il metodo migliore per conoscere il livello e la struttura dell'occupazione e della disoccupazione; che indagini di questo tipo sono già state svolte ogni anno dal 1968 al 1971 e con ritmo biennale dal 1973 al 1983;

considerando che in un periodo di continue e crescenti difficoltà sul mercato del lavoro e di cambiamenti della struttura dell'occupazione è necessario disporre di informazioni aggiornate;

considerando che solo la ripetizione nel 1984 dell'indagine condotta nel 1983 permetterà di ottenere tali informazioni,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Nella primavera del 1984 la Commissione procede a un'indagine sulle forze di lavoro effettuata per campione presso le famiglie in ciascuno degli Stati membri.

Articolo 2

L'indagine è attuata intervistando nei singoli Stati membri un campione di famiglie residenti, al momento dell'indagine, nel territorio di detti Stati. Le informazioni sono raccolte per ciascuno dei componenti delle famiglie comprese nel campione.

Articolo 3

Il campione interessa un numero di famiglie compreso fra 60.000 e 100.000 per la Repubblica federale di Germania, la Francia, l'Italia e il Regno Unito, fra 30.000 e 50.000 per il Belgio, la Grecia, i Paesi Bassi e l'Irlanda, fra 30.000 e 40.000 per la Danimarca e di circa 10.000 per il Lussemburgo.

Articolo 4

L'indagine verte sui seguenti aspetti:

- a) caratteristiche individuali (sesso, età, nazionalità, stato civile, relazione con il capofamiglia) di tutte le persone appartenenti alle famiglie intervistate;
- b) attività professionale di tali persone (posizione nella professione, ramo di attività, numero di ore di lavoro abitualmente ed effettivamente prestate, caratteristiche dell'occupazione - se a tempo pieno o parziale, se permanente o temporanea) al momento dell'indagine;
- c) tentativi di ricerca di un lavoro, tenendo conto del tipo di occupazione ricercata, delle circostanze, dei metodi e della durata della ricerca, e della disponibilità al lavoro;
- d) informazioni sull'istruzione generale o professionale;
- e) esperienza di lavoro delle persone senza occupazione, in età lavorativa.

Articolo 5

Le informazioni sono raccolte dai servizi statistici degli Stati membri interessati sulla base di un elenco di domande elaborato dalla Commissione in collaborazione coi competenti servizi degli Stati membri.

In collaborazione con i servizi statistici degli Stati membri la Commissione determina le modalità tecniche dell'indagine. Essa fissa inoltre, alle stesse condizioni, le date di inizio e di chiusura dell'indagine e il termine per la trasmissione dei risultati. Detti servizi statistici garantiscono la rappresentatività del campione secondo le procedure proprie a ogni Stato membro e compiono i passi necessari ad assicurare che una proporzione di almeno il 25% degli indirizzi intervistati nell'indagine possa rientrare nel campione di un'indagine successiva.

Articolo 6

I servizi statistici degli Stati membri verificano le risposte raccolte e trasmettono alla Commissione i risultati dell'indagine per ogni persona intervistata, in forma tale da non permettere l'identificazione delle persone stesse.

Articolo 7

Le informazioni individuali ottenute nel corso dell'indagine possono essere utilizzate esclusivamente a fini statistici. Il loro impiego ad altri fini, in particolare di carattere fiscale, nonché la comunicazione a terzi sono vietati.

Gli Stati membri devono sforzarsi di assicurare che le informazioni richieste siano fornite in modo veritiero e completo, nei termini fissati.

Gli Stati membri e la Commissione prendono i provvedimenti opportuni contro qualsiasi infrazione all'obbligo del segreto sulle informazioni raccolte, conformemente al primo comma.

Articolo 8

Per l'esecuzione dell'indagine gli Stati membri ricevono un contributo.

L'importo di tale contributo è imputato agli stanziamenti previsti a tale fine nel bilancio delle Comunità europee.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a,
addì

Per il Consiglio
il Presidente

1. <u>Linea di bilancio interessata:</u> Articolo 263			
2. <u>Denominazione dell'azione:</u> Indagine per campione sulle forze di lavoro nella primavera del 1984			
3. <u>Base giuridica:</u> Regolamento (CEE) del Consiglio n.			
4. <u>Obiettivi dell'azione:</u> esecuzione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro negli Stati membri nella primavera del 1984, che permetta di rilevare su basi comparabili e armonizzate le strutture e il livello dell'occupazione e della disoccupazione negli Stati membri.			
<u>Indagini anteriori</u>			
Anno	Regolamento (CEE)	Contributo forfettario per famiglia	Numero delle famiglie interessate
1975	2640/74 del 15.10.1974	2,50 ECU	506.925
1977	2877/76 del 23.11.1976	3,00 ECU	512.295
1979	327/79 del 19.02.1979	3,33 ECU	502.901
1981	195/81 del 20.01.1981	2,61 ECU(1)	577.840 (2)
1983	603/83 del 14.03.1983	3,84 ECU(3)	591.500 (4)
5. <u>Incidenza finanziaria</u>			
5.0 <u>Spese:</u> contributo totale comunitario a carico del bilancio della CE 2.990.000 ECU			
5.1 Il contributo comunitario copre solo una parte del costo globale delle indagini eseguite dai servizi nazionali di statistica.			
5.2 <u>Modalità di calcolo:</u> si propone che ogni Stato membro riceva un contributo composto di un importo fisso, per i costi generali, più una quota per famiglia partecipante all'indagine, in funzione del numero totale delle famiglie fissato dall'articolo 3 del regolamento del Consiglio (650.000 famiglie). L'importo fisso è fissato a 100.000 ECU per ciascuno degli Stati membri, ad eccezione del Lussemburgo per il quale è di 75.000 ECU; la quota per famiglia partecipante all'indagine è fissata a 3,10 ECU. Questa ripartizione del contributo tende a compensare meglio i paesi piccoli per il relativamente maggior sforzo finanziario che devono sostenere.			
6. <u>Finanziamento:</u> 2.990.000 ECU sono iscritti all'articolo 263 del progetto preliminare di bilancio per il 1984.			
7. <u>Regime di controllo previsto:</u> Controllo dell'esecuzione conformemente al regolamento finanziario; controllo tecnico dei risultati.			

- 1) Solo l'indagine di base. Nessun questionario supplementare è stato aggiunto all'indagine di base.
- 2) Compresa, per la prima volta, la Grecia; il Lussemburgo non ha partecipato all'indagine.
- 3) L'aumento è dovuto in parte agli sforzi supplementari degli Stati membri per migliorare la qualità e la speditezza dell'indagine.
- 4) Valore stimato.